



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
BASILICATA  
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO,  
ARTICOLI DI CONVIVENZA E MATERIALE DI PULIZIA, OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DEI PRESID  
AZIENDALI**

**ALLEGATO N. 8**

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**



**CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO, ARTICOLI DI CONVIVENZA E MATERIALE DI PULIZIA, OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DEI PRESIDI AZIENDALI.**

**ARTICOLO 1**

**OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente capitolato disciplina il contratto per la fornitura di materiale monouso, articoli di convivenza e materiale di pulizia, occorrenti per le esigenze dei Presidi Aziendali

Le caratteristiche tecniche dei prodotti oggetto della presente fornitura ed i relativi quantitativi presunti annui sono riportati nell'allegato capitolato tecnico.

I quantitativi indicati nel suddetto allegato rappresentano il fabbisogno aziendale presunto annuo, che ha natura meramente indicativa e, quindi, non vincolante per l'Azienda Sanitaria, la quale, in relazione a proprie esigenze organizzative, potrebbe rimodulare le quantità effettivamente ordinate.

**ARTICOLO 2**

**TERMINOLOGIE**

Nel testo del presente capitolato speciale, valgono le seguenti definizioni:

- Per "**Azienda Sanitaria**" s'intende l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza.
- Per "**Ditta**" s'intende la Ditta aggiudicataria della fornitura.

**ARTICOLO 3**

**DURATA DELLA FORNITURA**

La fornitura avrà durata di **anni 5 (cinque)**, decorrenti dal primo giorno del mese successivo all'avvenuta adozione della deliberazione di approvazione dell'aggiudicazione definitiva. In caso di necessità connessa alle esigenze dei Servizi utilizzatori, l'Azienda Sanitaria si riserva di anticipare l'inizio della decorrenza della fornitura a suo insindacabile giudizio.

E' escluso ogni rinnovo tacito. Nelle more dell'espletamento di una nuova gara di appalto, e per garantire la continuità della fornitura, l'Azienda Sanitaria ha la facoltà di richiedere la prosecuzione della fornitura anche dopo la scadenza del termine alle medesime condizioni per un successivo periodo massimo di anni uno, qualora nel termine ordinario di scadenza non sia stato possibile concludere un nuovo procedimento di gara per il tempo strettamente necessario per l'espletamento della procedura. L'Azienda Sanitaria in caso di non conforme esecuzione del contratto si riserva, in ogni caso, la facoltà di recedere dal contratto per suo motivato e insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e con semplice preavviso di giorni 30, senza che la Ditta possa pretendere danno o compensi di sorta. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

La risoluzione, estensione o riduzione del contratto, potrà pure avvenire in via anticipata, in forza di modifiche dell'Azienda Sanitaria in presenza di variazioni del proprio ambito territoriale o delle funzioni o soppressione dei Servizi utilizzatori del prodotti oggetto della presente gara, e ciò senza alcun aggravio per l'Azienda Sanitaria stessa per risarcimento, indennizzo o altro titolo.

**ARTICOLO 4**

**STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

La Ditta dovrà produrre i seguenti documenti, prodotti in originale e rilasciati dalle competenti Autorità in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella della comunicazione di aggiudicazione:

- a. tutti i documenti richiesti per la partecipazione e per i quali la Ditta abbia fatto ricorso alla produzione della dichiarazione sostitutiva;
- b. estremi identificativi del conto corrente dedicato da utilizzare in relazione al presente appalto e generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché dichiarazione contenente l'impegno a comunicare ogni modifica relativa a tali dati.

Qualora dagli accertamenti di cui alla vigente normativa antimafia e/o dall'esame della documentazione risultasse che la Ditta non sia in possesso dei requisiti per la fornitura, l'Azienda Sanitaria disporrà la revoca dell'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 11, co 10 del D.Lgs. 163/06, il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 163/06.

Il contratto, stipulato mediante forma pubblica amministrativa per la fornitura il cui importo contrattuale sia uguale o superiore ad € 100.000,00, sarà immediatamente impegnativo per le parti e verrà registrato a cura dell'Azienda Sanitaria.



Per forniture il cui importo contrattuale sia inferiore al suddetto limite, si procederà mediante lettera contratto secondo l'uso del commercio.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, oltre al capitolato speciale e al capitolato tecnico

- # il disciplinare di gara;
- # l'offerta aggiudicata;
- # la polizza fideiussoria.

#### **ARTICOLO 5**

##### **SPESE CONTRATTUALI ED ONERI DIVERSI**

Tutte le spese contrattuali, di bolli, di registro, accessorie e conseguenti presuntivamente calcolate in € 280,00, saranno per intero a carico della Ditta.

#### **ARTICOLO 6**

##### **CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA**

I prodotti oggetto del presente contratto di fornitura devono avere il marchio CE.

I prodotti devono essere contenuti in confezioni che ne garantiscano idonea conservazione ed il facile e sicuro immagazzinamento mediante sovrapposizione.

Le confezioni, l'etichettatura (in lingua italiana ed a caratteri ben leggibili, riportanti la descrizione quali-quantitativa del contenuto ed ogni altra informazione richiesta dalla normativa vigente) devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente,

I confezionamenti eventualmente indicati nella richiesta sono vincolanti per tutta la durata della fornitura.

#### **ARTICOLO 7**

##### **MODALITÀ DI CONSEGNA**

Le spese di imballo, di trasporto e consegna si intendono ricomprese nei corrispettivi offerti in sede di gara, tenendo presente che i prodotti devono essere consegnati presso i punti indicati dall'Azienda Sanitaria sul buono d'ordine, salva ogni eventuale successiva comunicazione di variazione.

Le consegne dovranno essere effettuate franco magazzino, in osservanza dell'orario e del luogo indicati nei relativi ordini, a pena di mancata liquidazione delle fatture. La merce in arrivo accompagnata da documento che non riporti tutti gli estremi richiesti nell'ordine sarà respinta al mittente.

La Ditta deve indicare il deposito o altro destinatario a cui inviare gli ordini e, in caso di eventuali variazioni, è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'Azienda Sanitaria.

La Ditta deve garantire che, anche durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate idonee modalità di conservazione dei prodotti. Gli imballi che a giudizio del personale dell'Azienda Sanitaria presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la DA dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

La consegna deve avvenire entro 7 giorni dal ricevimento dell'ordine, in unica soluzione e senza limiti minimi di fatturato. In casi di dichiarata urgenza, la consegna deve avvenire entro 24 ore.

La periodicità e la frequenza delle consegne sono stabilite dall'Azienda Sanitaria.

Nel caso di materiali ingombranti, la consegna su pallets (bancali) deve essere concordata con i magazzini di destinazione. La consegna, in ogni caso, è comprensiva dei materiali necessari all'imballaggio e trasporto, senza oneri aggiuntivi per l'Azienda Sanitaria che provvederà a restituire i pallets, compatibilmente alle esigenze di utilizzo.

**N.B.** Non si accettano condizioni di fornitura che prevedano un minimo fatturabile. Pertanto, la Ditta è tenuta a consegnare il materiale ordinato, qualunque sia l'importo degli ordini, a pena di decadenza, dall'aggiudicazione e fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti.

#### **ARTICOLO 8**

##### **RISERVA DI MODIFICAZIONI**

L'Azienda Sanitaria si riserva di chiedere modificazioni dei quantitativi presunti, indicati nel capitolato tecnico, rimodulandoli in relazione all'effettivo fabbisogno aziendale che emergerà nel corso dell'esecuzione del contratto.

#### **ARTICOLO 9**

##### **CONTROLLI SUI PRODOTTI**

Data l'impossibilità di perizia all'atto dell'arrivo, la Ditta deve accettare le eventuali contestazioni sulla qualità dei prodotti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando, in fase di utilizzazione, aprendosi l'involucro, ne sarà possibile il controllo.

Nel caso di ritiro di prodotti dal mercato, le quantità giacenti presso i magazzini saranno restituite alla Ditta, con a



carico il saldo contabile.

#### **ARTICOLO 10 VERIFICA DI CONFORMITÀ**

La conformità dei prodotti oggetto del presente capitolato è verificata dall'Azienda Sanitaria nel rispetto dell'art. 312 e seguenti del DPR 207/2010. L'operazione è intesa a verificare, per i beni forniti, la conformità al tipo o ai modelli descritti nella documentazione di gara, nell'offerta e nei suoi allegati.

Il protocollo di verifica verrà stabilito in maniera autonoma dall'Azienda Sanitaria; la Ditta dovrà fornire, su richiesta dell'Azienda Sanitaria, tutta la documentazione necessaria a consentire la regolare esecuzione delle operazioni di verifica.

Qualora, in sede di verifica, i prodotti non dovessero risultare rispondenti ai requisiti contrattuali, non verranno accettati e l'Azienda Sanitaria ne richiederà la sollecita sostituzione.

I prodotti non accettati dovranno essere immediatamente ritirati dalla Ditta.

La regolare verifica dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la Ditta per eventuali difetti o imperfezioni non emersi al momento della verifica, bensì accertati successivamente. In tal caso la Ditta è invitata dall'Azienda Sanitaria ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, a eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei difetti o delle imperfezioni accertate.

In assenza della Ditta o di suoi incaricati, il relativo verbale, redatto dagli incaricati dell'Azienda Sanitaria, fa egualmente stato contro di essa.

#### **ARTICOLO 11 PERIODO DI PROVA**

L'Azienda Sanitaria effettuerà un congruo periodo di prova di durata non superiore a tre mesi, decorrenti dalla data di inizio della fornitura, per verificare la rispondenza dei prodotti offerti alle caratteristiche dichiarate e, in caso negativo, potrà dare luogo al recesso unilaterale e motivato dal contratto, senza possibilità per la Ditta di sindacare nel merito il giudizio degli utilizzatori, salvo il diritto al contraddittorio.

#### **ARTICOLO 12 AGGIORNAMENTI TECNOLOGICI**

Qualora, in corso di vigenza del contratto, la Ditta dovesse porre in commercio nuovi prodotti, analoghi a quelli offerti in gara, ma che presentino caratteristiche migliorative, l'Azienda Sanitaria ha facoltà di effettuare eventuale rinegoziazione sui corrispettivi in essere o di risolvere il contratto.

La Ditta è tenuta a dare comunicazione all'Azienda Sanitaria delle variazioni intervenute in ordine alle caratteristiche dei prodotti, inviando i listini costantemente aggiornati.

#### **ARTICOLO 13 CONTROLLO SULLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Azienda Sanitaria eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni.

Resta inteso che, in ogni caso, l'Azienda Sanitaria non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la Ditta ed il personale da questa dipendente.

La Ditta non potrà eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.

#### **ARTICOLO 14 CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA**

I prezzi offerti in sede di gara si intendono formulati dalla stessa in base a calcoli di convenienza, a tutto suo rischio e, quindi, saranno fissi ed invariabili, e dovranno intendersi per merce resa franco locali magazzini dei Presidi aziendali di destinazione, a rischio della Ditta.

Sono a carico della Ditta e sono compresi nelle condizioni di fornitura tutti gli oneri riguardanti: l'imballo, il facchinaggio, l'assicurazione, il trasporto.

#### **ARTICOLO 15 REVISIONE PREZZI**

La revisione prezzi è regolata dalle prescrizioni dettate in materia dall'art. 115 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.



I contratti ad esecuzione periodica e continuativa sono sottoposti alla revisione dei prezzi, su richiesta adeguatamente motivata della parte interessata ed a seguito di apposita istruttoria, con decorrenza, ove accettata, dal momento della richiesta stessa e, pertanto, non retroattiva.

La revisione contrattuale verrà operata sulla base dei seguenti elementi:

- Decorsi i primi 24 mesi di fornitura, si procederà a rivedere i prezzi con cadenza annuale in aumento o in diminuzione sulla base di una istruttoria condotta dal responsabile del procedimento ai sensi della richiamata disposizione normativa, anche in relazione ai dati di cui all'art.7 co 4 lett. c) e co 5 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.
- A tal fine la Ditta, qualora intenda richiedere un aumento del prezzo del singolo prodotto e/o per gruppo di prodotti, dovrà avanzare richiesta, documentando i motivi dell'adeguamento richiesto.  
In mancanza di costi standardizzati si terrà conto della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
- L'adeguamento diverrà operante a seguito di un'apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e degli elementi di cui sopra e decorrerà, ove accettato, dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta formulata dalla Ditta all'Azienda Sanitaria.

I prezzi possono essere rinegoziati ai sensi dell'art. 15, comma 13, lett. b, della L. n. 135/2012.

#### **ARTICOLO 16**

##### **DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

In deroga a quanto previsto dall'art. 10, comma 1 e dall'art. 119 del d.Lgs 163/2006 e s.m.i., la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita al Dirigente Medico Responsabile dei singoli Presidi destinatari della fornitura, che si rapporterà con il Responsabile del procedimento per gli aspetti di carattere amministrativo e di gestione dell'eventuale contenzioso.

#### **ARTICOLO 17**

##### **RISPETTO DEI TERMINI CONTRATTUALI**

La consegna dei prodotti richiesti dovrà avvenire entro i termini prescritti. Il mancato rispetto di tale termine darà luogo alla risoluzione del contratto, con effetti giuridici ed economici a carico della Ditta inadempiente.

Pertanto l'Azienda Sanitaria potrà acquistare i prodotti in questione dove e come meglio riterrà, ed avrà il diritto di chiedere la refusione degli eventuali danni sopportati per inadempienza della Ditta.

#### **ARTICOLO 18**

##### **TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Ditta si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso l'Azienda Sanitaria, sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.

L'Azienda Sanitaria procederà mediante una semplice dichiarazione, alla risoluzione del contratto nel caso di violazione da parte della Ditta della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa anzidetta.

#### **ARTICOLO 19**

##### **FATTURAZIONI E MODALITA' DI PAGAMENTO**

I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto delle singole consegne presso i magazzini dei Presidi aziendali interessati.

Le fatture devono riferirsi al solo buono d'ordine per il quale la fornitura è stata richiesta.

La Ditta è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia; comunque in modo chiaro e lineare, così da rendere i riscontri facili ed immediati.

La fattura deve essere redatta secondo le norme in vigore.

Nella fattura dovrà essere indicato il conto effettivo sul quale appoggiare le relative operazioni, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 17/12/2010, n. 217 sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari".

Le fatture dovranno essere intestate come segue:

**AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA**

**VIA TORRACA, 2 -85100 POTENZA**

**CODICE FISCALE/PARTITA IVA 01722360763**

E' fatto obbligo alla ditta di indicare il recapito postale, precisare le modalità con le quali la Tesoreria dell'Azienda Sanitaria dovrà effettuare il pagamento, comunicare eventuali intervenuti cambiamenti. L'Azienda Sanitaria declina ogni responsabilità per il mancato incasso da parte della Ditta, di pagamenti non pervenuti per omissione o



intempestività della predetta comunicazione.

Il pagamento del corrispettivo relativo alle forniture sarà effettuato a seguito di presentazione della relativa fattura, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 307 del DpR 207/2010, e solo successivamente al completamento di verifica di conformità con esito favorevole.

Il pagamento delle fatture, ove non avvengano contestazioni sulle forniture e/o sulle relative fatture, avverrà conformemente a quanto stabilito con Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/03/2008 (G.U. n. 63 del 14/03/2008) e successivi aggiornamenti, con il quale è stato adottato il regolamento disciplinante gli adempimenti cui sono tenute le Amministrazioni Pubbliche per effettuare pagamenti superiori ad € 10.000,00.

Il pagamento delle fatture avverrà secondo quanto disposto dal D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche portate dal D.Lgs 09/11/2012, n. 192 entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture o se successivo, dalla data di conclusione delle verifiche di conformità /regolare esecuzione, previa avvenuta acquisizione del D.U.R.C. regolare e verrà disposto con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere dell'Azienda Sanitaria.

Si precisa al riguardo che per decorrenza del termine di pagamento fa fede l'apposizione da parte dell'Ufficio Protocollo dell'Azienda Sanitaria del timbro a calendario sulle fatture od altra documentazione di addebito.

In caso di contestazione sulle forniture e/o sulle relative fatture, la decorrenza del termine di pagamento resta sospesa fino alla definitiva eliminazione delle cause ostative derivanti da fatti imputabili esclusivamente alla Ditta.

Qualora la Ditta sia un raggruppamento temporaneo d'impresa, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3, del D.p.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.", disciplinante l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore accertata con il DURC, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Azienda Sanitaria in qualità di stazione appaltante della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

L'Azienda Sanitaria al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità i pagamenti alla Ditta cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione della fornitura, sino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La durata della sospensione non sarà superiore ai due mesi dal momento della relativa notifica che avverrà in forma amministrativa.

## **ARTICOLO 20**

### **INADEMPIMENTI E PENALI**

L'Azienda Sanitaria ha facoltà di contestare e di rifiutare la merce riconosciuta difettosa o comunque non rispondente in tutto o in parte ai requisiti ed alle caratteristiche tecnico-qualitative previste. In caso di contestazione, l'Azienda Sanitaria potrà richiedere alla Ditta la sostituzione dei prodotti senza alcun onere aggiuntivo oppure, in caso di urgenza, provvedere direttamente all'acquisto presso altri fornitori, addebitando eventuali differenze di prezzo alla Ditta. Qualora venga richiesta la sostituzione, la merce deve essere consegnata in tempo utile, in modo tale che l'Azienda Sanitaria non riceva danno nella necessaria continuità degli approvvigionamenti.

In caso di ritardo o rifiuto nelle consegne dei prodotti oggetto del contratto o nella sostituzione di quelli contestati, nonché in ogni altra ipotesi di inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dalla Ditta, l'Azienda Sanitaria potrà rivolgersi ad altra ditta di fiducia, addebitando alla Ditta le eventuali maggiori spese sostenute e riservandosi la facoltà di applicare ulteriori penalità salva la facoltà di risoluzione unilaterale del contratto ed ogni altra azione a tutela degli eventuali danni subiti.

Le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento in misura giornaliera compresa tra lo 0,3% e l'1% dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze connesse alla condotta della Ditta.

## **ARTICOLO 21**

### **MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ**

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della Ditta dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti che la Ditta ha in corso con l'Azienda Sanitaria e, in caso di insufficienza di questi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto.

Le penalità sono comunicate alla Ditta in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.



La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

## **ARTICOLO 22**

### **OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

La Ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.

La Ditta è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e, pertanto, le parti convengono che l'Azienda Sanitaria ha la facoltà di dichiarare risolto, di diritto, il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

## **ARTICOLO 23**

### **SUCCESSIONE, FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE E AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORDATARIE**

In caso di morte del fornitore (se Ditta individuale) o estinzione della Società, l'Azienda Sanitaria potrà risolvere il contratto, ovvero accordare agli eredi o ai successori (in caso di società incorporate o fuse), la continuazione dello stesso.

In caso di fallimento del fornitore, il contratto sarà risolto, salve le ragioni spettanti all'Azienda Sanitaria con privilegio sulla cauzione definitiva prestata sui crediti maturati, nonché il risarcimento di ogni danno ulteriore che potrà essere dalle stesse determinato.

In caso di scioglimento o di liquidazione della Ditta, l'Azienda Sanitaria, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di pretendere la risoluzione del contratto da parte della Società in liquidazione.

## **ARTICOLO 24**

### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La Ditta è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e della perfetta esecuzione della fornitura.

Dopo la terza contestazione per violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità, o altro), l'Azienda Sanitaria, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in via stragiudiziale e con semplice preavviso scritto, "ipso facto et jure" (senza alcuna pronunzia dell'Autorità Giudiziaria), incamerando il deposito cauzionale, salvo ed impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.

In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di valutare l'opportunità e la convenienza economica di adire il secondo aggiudicatario o di indire nuova gara. Alla Ditta verranno addebitate le spese aggiuntive sostenute dall'Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto; nel caso di spesa inferiore nulla compete alla Ditta. L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Il contratto, inoltre, si risolve di diritto al verificarsi di una o più delle fattispecie sottoelencate:

- 1) violazione degli obblighi di riservatezza e segretezza, come previsti all'art. 22 del presente Capitolato, che costituisce grave inadempimento e comporta il diritto dell'Azienda appaltante a dichiarare il contratto risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- 2) la ricorrenza di una delle situazioni disciplinate dall'art. 22 del presente Capitolato:
  - a) successione o estinzione della Società, che potrà determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
  - b) fallimento della Ditta, che determinerà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., salve le ragioni spettanti all'Azienda Sanitaria, con privilegio sulla cauzione definitiva prestata;
  - c) scioglimento o liquidazione della Ditta, che comporta, a insindacabile giudizio dell'Azienda Sanitaria, la facoltà di pretendere la risoluzione del contratto, da parte della Società in liquidazione;
- 3) in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta, salva l'ipotesi di rinegoziazione delle condizioni contrattuali.

In caso di risoluzione di diritto o giudiziale del contratto, la cauzione definitiva sarà incamerata a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento dei maggiori danni, qualora questi siano valutati di importo superiore a quello della





cauzione.

L'Azienda Sanitaria potrà procedere alla risoluzione del contratto, con semplice atto amministrativo, e senza avviso di costituzione in mora o diffida giudiziale, nelle ulteriori seguenti condizioni:

- in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 1671 del c.c. e per qualsiasi motivo, tenendo indenne la Ditta aggiudicataria dalle spese sostenute e/o delle forniture effettuate;
- in caso di sospensione delle forniture, per fatto della Ditta;
- in caso di forniture con ritardo superiore a 20 (venti) giorni, trattandosi di contratto ad esecuzione periodica e continuativa;
- in caso di recidiva nell'esecuzione del contratto, secondo modalità non conformi ai requisiti richiesti;
- in caso di cessione del contratto;
- in caso di subappalto non autorizzato;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale dopo l'applicazione delle penalità comminate;
- in caso di grave imperizia o negligenza della Ditta aggiudicataria, tali da compromettere la regolarità delle forniture;
- per motivi di pubblico interesse;
- in caso di cessazione d'attività della Ditta, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico della Ditta;
- in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010;
- in caso di annullamento della delibera di aggiudicazione della fornitura oggetto del presente capitolato;
- qualora il ritardo dall'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10%;
- nel caso in cui la Ditta non adegui i prezzi di aggiudicazione a quelle previsti nelle Convenzioni CONSIP divenute disponibili o nelle procedure aggiudicate successivamente dalle Centrali di Committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.

L'Azienda Sanitaria si riserva di revocare la procedura di gara, l'aggiudicazione provvisoria o l'aggiudicazione definitiva nel caso in cui, nelle more dello svolgimento della procedura, dovesse essere adottata una Convenzione Regionale o una Convenzione CONSIP in materia.

Inoltre, l'Azienda Sanitaria può recedere dal contratto nei casi di cui al comma 13 dell'art. 1 e al comma 13 dell'art. 15 lett. b) della legge 7 agosto 2012, n. 135.

Per quanto non espressamente previsto o regolamentato dal presente capitolato speciale si rimanda alle disposizioni di legge in materia.

In tutte le precedenti circostanze, ad eccezione del caso di cessazione dell'attività della Ditta, l'Azienda Sanitaria potrà comunicare l'intenzione di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione inviata mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le motivazioni. Qualora, entro ulteriori tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della Ditta, quest'ultima non abbia provveduto a sanare completamente l'inadempienza, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte dell'Azienda Sanitaria.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della Ditta, l'Azienda Sanitaria ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa in danno della Ditta inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente con lettera raccomandata A.R., con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione della fornitura affidata e dei relativi importi.

Alla Ditta inadempiente sono addebitate le ulteriori spese sostenute dall'Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti della Ditta. Nel caso di minore spesa nulla competerà alla Ditta inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della Ditta senza giustificato motivo o giusta causa.

In ogni caso, l'Azienda Sanitaria potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

## **ARTICOLO 25**

### **RICORSO A PRESTAZIONE DI TERZI**

In ogni caso di inadempimento contrattuale, l'Azienda Sanitaria ha facoltà di procedere all'acquisto, presso terzi, dei prodotti inseriti nel presente capitolato, senza alcuna formalità ed indipendentemente dall'applicazione delle penalità e della eventuale risoluzione del contratto, previsti dal presente capitolato.





L'eventuale maggior onere economico derivante dal ricorso a terzi sarà addebitato alla Ditta.

#### **ARTICOLO 26**

##### **OSSERVANZA NORMATIVA VIGENTE**

La Ditta é responsabile dell'osservanza di tutte le leggi e regolamenti in materia di produzione e commercio dei beni oggetto della presente gara vigenti all'atto della consegna dei prodotti.

#### **ARTICOLO 27**

##### **RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITA'**

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al personale della Ditta nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere.

Le parti dovranno dare atto che l'esecuzione del contratto s'intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

#### **ARTICOLO 28**

##### **FORO COMPETENTE**

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto, sarà competente il Foro di Potenza, con esclusione espressa della competenza arbitrale.

#### **ARTICOLO 29**

##### **NORMA DI RINVIO**

Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.